



COMUNE DI PATERNO'
Città Metropolitana di Catania
VII Settore "AA.PP."

ISCRITA AL N. 5954
REGISTRO NOTIZIE
PATERNO' IL 22 AGO. 2016
IL MEND. SINDACATO

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO N. 39 DEL 11.08.2016
Prot.S.U.A.P. n. 897

IL RESPONSABILE VII SETTORE "AA.PP." - S.U.A.P.

Vista la domanda unica prot.gen.n. 27016 del 08.08.2016, prot.S.U.A.P.n. 897 del 08.08.2016 del Sig. Musumarra Giovanni nato a Paternò il 18.07.1966 C.F.:MSMGNN66L18G371C con sede legale in Via Urbino 4, per la richiesta di autorizzazione Tipo C per l'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche, settore merceologico NON ALIMENTARE a carattere permanente in forma itinerante;

Considerato che ai fini dell'emissione del provvedimento è propedeutico l'espletamento dei seguenti procedimenti ed il rilascio dei seguenti correlativi atti:

1. Autorizzazione amministrativa da parte del Servizio X - Settore VII "AA.PP.";

Considerato che lo Sportello Unico ha richiesto all'Ufficio competente di compiere le attività amministrative corrispondenti ai procedimenti anzidetti e di pervenire alle conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico;

Considerato che il settore suddetto ha provveduto al riguardo e sono pervenute alle seguenti determinazioni:

1. Autorizzazione amministrativa n. 1624 del 11.08.2016 Tipo C per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, settore merceologico NON ALIMENTARE a carattere permanente, in forma itinerante;

Visto:

il D.Lgs 112/1998 e il D.P.R. 160/2010;

Sulla scorta degli atti pervenuti assume il seguente

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

quale unico titolo, di natura ricognitiva, di autorizzazione tipo C al Sig. Musumarra Giovanni nato a Paternò il 18.07.1966 C.F.:MSMGNN66L18G371C con sede legale in Via Urbino 4, per l'attività di commercio su aree pubbliche Tip. C, settore merceologico NON ALIMENTARE a carattere permanente, in forma itinerante, con le prescrizioni riportate nell'allegata copia della sopra citata autorizzazione.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3, ultimo comma, della Legge 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione.

DISPONE

la notifica del presente provvedimento alla ditta interessata.

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per gg. 15 (quindici) consecutivi, per darne pubblica conoscenza ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.e sul sito www.comune.paterno.ct.it.



Il Responsabile VII Settore "AA.PP." - S.U.A.P.
Dott. Arch. Angelo Galea

RELATA DI MURIC...

si certifica che la presente è stata

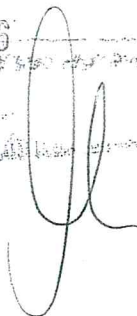
notificata all'interessato consegnata a r...

a mani di **MANI PROPRIE DEL DESTINATARIO**

data del **12 AGO. 2015**

IL

CAV



X *Muratore* 



COMUNE DI PATERNO'
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

VII SETTORE "AA. PP."

Il Resp.le del VII Settore AA.PP.

Vista l'istanza del Sig. MUSUMARRA GIOVANNI cod. fisc. MSMGNN66L18G371C, pervenuta in data 08-08-2016 e registrata al protocollo n. 27016, con la quale chiede l'autorizzazione per esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche in forma itinerante;

Viste le LL.RR. 01.03.95 n. 18 e 08.01.96 n. 2;

Visto il D.lgs n. 59 del 26/03/2010;

Vista la Circolare n. 4 del 06/10/2010 dell'Assessorato Attività produttive della Regione Sicilia;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale Aree Pubbliche espresso con verbale del 08/08/2016.

RILASCIA

alla ditta MUSUMARRA GIOVANNI nato a Paternò (CT) il 18-07-1966 e residente in Paternò (CT) VIA URBINO 5 (cod. fisc. MSMGNN66L18G371C) con sede legale in VIA URBINO 5 95047 Paternò (CT)

Autorizzazione N. 1624 del 11-08-2016

TIPO C PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SETTORE MERCEOLOGICO NON ALIMENTARE A CARATTERE PERMANENTE IN FORMA ITINERANTE

La presente autorizzazione, in quanto formata nell'ambito del procedimento unico di cui al D.lgs n. 112/98 e del D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. n. 160/2010 in tema di Sportello Unico per le imprese, produrrà i suoi effetti soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo che sarà emanato dal Settore SUAP.

NOTE:

Paternò, 11-08-2016

Il Resp.le del Procedimento
L' Istr. Amm.vo Francesca Motta



Il Resp.le del VII Settore AA.PP.
Dott. Arch. Angelo Galea



COMUNE DI PATERNO'
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

VII SETTORE "AA. PP."

DISPOSIZIONI GENERALI
RELATIVE ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE IN FORMA ITINERANTE

L'attività commerciale in forma itinerante nel territorio del Comune di Paternò è sottoposta alle seguenti disposizioni sancite dal vigente Regolamento Comunale sulle Aree Pubbliche :

E' fatto divieto assoluto di esercitare l'attività commerciale in forma itinerante nei seguenti siti: Via Vittorio Emanuele Via G. B. Nicolosi, Via Emanuele Bellia, Via Garibaldi, Via Strano Via Monastero , Via Circumvallazione tratto tra Via Strano e Piazza Purgatorio, Corso Italia ed in tutte le Piazze del centro storico. La vendita in forma itinerante è consentita in tutte le altre vie del centro cittadino nel rispetto delle forme dettate dal Regolamento Comunale per la vendita su Aree Pubbliche;il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente in tutto o su parte del territorio comunale (in aggiunta alle aree sopra menzionate) la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, viabilità e traffico o per motivi di carattere igienico – sanitari.

I titolari di autorizzazioni di tipo C non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno.

Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno quattrocento metri.

L'attività commerciale in forma itinerante dev'essere esercitata a mezzo di veicoli all'uopo attrezzati o di banchi mobili,

Il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato a mezzo di veicoli all'uopo attrezzati o di banchi mobili, provvisti del parere igienico – sanitario .

Il commercio dei prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati è consentito solo se è garantito il funzio-namento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti mediante l'uso di veicoli adeguatamente attrezzati;

Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci poste in vendita.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere rilasciata sgombra di rifiuti di qualsiasi natura.

E' fatto divieto di richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione, schiamazzi od altri rumori molesti.

La merce posta in vendita deve recare l'indicazione del prezzo di vendita.

Non può essere consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante nel raggio di mt. 200 dai mercati.ad eccezione delle concessioni di suolo pubblico annuali preesistenti all'entrata in vigore della L.R. n. 2/96.

E' fatto, inoltre , assoluto divieto di sostare nelle vicinanze di banche, uffici postali, gioiellerie, armerie, e simili. La distanza da detti luoghi non dovrà essere, comunque, inferiore a mt. 100.

In nessun caso la sosta dev'essere fatta in mezzo alla carreggiata stradale ma è consentita solo in aree laterali in modo da non intralciare il traffico e nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.

La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dal Sindaco.

Gli abusi e le frodi a danno dei compratori, sia nella quantità che nella qualità dei generi venduti, comportano azioni penali ed ogni altro gravame, previsto dalla normativa in materia.

Le merci debbono essere esposte al pubblico in modo ben visibile, di modo che il compratore non possa essere ingannato.

Le derrate poste in vendita, all'atto dell'acquisto, debbono essere pesate al netto, è consentito l'uso di carta che corrisponda alla percentuale di peso stabilita dalle vigenti leggi in materia.

Non possono essere venduti e posti in vendita i prodotti non contemplati dalla "autorizzazione" rilasciata dalla Amministrazione Comunale.

I prodotti posti in vendita non previsti nell'autorizzazione sono soggetti a confisca.

Il venditore non può rifiutarsi di vendere quantità minime di merce.

Per ricevuta ed accettazione